



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione 2
U.O. Sanità

ARPAL
Direzione Generale
arpal@pec.arpal.liguria.it

Risposta a nota prot. 11773 del 23/04/2024 (prot. Entrata Aran n. 3577 del 23/04/2024)

Oggetto: Quesito – Richiesta di parere in merito al cambio di inquadramento del personale Dirigenziale (dirigente ambientale) dal CCNL Comparto dell'Area delle Funzioni Locali al Comparto dell'Area Sanità.

La questione posta deve essere inquadrata nell'ambito della mutata disciplina contrattuale che ha visto la separazione della dirigenza del ruolo sanitario dai ruoli professionale, tecnico e amministrativo confluiti nell'area delle Funzioni Locali. Va peraltro tenuto conto del nuovo quadro giurisprudenziale che conferma inequivocabilmente che il personale dirigente con lauree di tipologia sanitaria (biologia e chimica *in primis*), se operanti in laboratori e con funzioni proprie di dette figure professionali, sia inquadrato nel ruolo sanitario.

In particolare:

- con l'art. 21 il CCNL dell'area della Sanità ha previsto che dalla data di entrata in vigore di tale CCNL, il profilo professionale del dirigente ambientale previsto in via transitoria dall'art. 5 del CCNL per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle arpa a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale del 21 luglio 2005, con riferimento al solo personale del servizio sanitario nazionale inquadrato nel ruolo sanitario, sia disapplicato. Inoltre, per quanto attiene i dirigenti ambientali già inquadrati, con tale profilo, *nel ruolo sanitario*, sono collocati ad esaurimento;
- l'art. 72 del CCNL 17.12.2020 dell'area delle Funzioni Locali prevede che, *“a parziale modifica della disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del CCNL del 21 luglio del 2005 relativa alla istituzione del profilo professionale di “Dirigente Ambientale”, detto profilo è inserito nella presente sezione, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, con riferimento ai soli dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo”*.

Va inoltre ricordato che l'art. 63, comma 4 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico dell'ex Area III consente **a domanda** la mobilità del dirigente solo tra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico, escludendo sin dall'origine un cambio di ruolo che contempli anche quello sanitario; ciò conferma l'impossibilità (eventuali scelte diverse si collocano conseguentemente al di fuori dalla norma) di figure del ruolo sanitario (biologi e chimici *in primis*) nei ruoli PTA col che il Ccnl citato non poteva

prevedere tale fattispecie. Peraltro i requisiti di accesso sono diversi (sia laurea che intero percorso di studio) e che il possesso dei requisiti rappresenta una *conditio sine qua non*.

Da quanto sopra esposto:

- per quanto riguarda i dirigenti, posti ad esaurimento, già inquadrati nel ruolo sanitario in qualità di dirigenti ambientali, si ritiene che l'Azienda possa valutare, tenuto conto dei relativi oneri, il reinquadramento più corretto in altro profilo del medesimo ruolo sanitario in presenza dei requisiti necessari;
- nel prendere atto dell'esigenza di collocare nel ruolo sanitario il personale in possesso degli specifici requisiti di legge (laurea sanitaria e relativa specializzazione), ferma restando la responsabilità in capo all'Ente anche in merito ai relativi oneri, resta fra l'altro necessario che esso verifichi, in via propedeutica, che detto personale abbia operato nelle strutture sanitarie e svolto (prevalentemente e usualmente) la loro attività di contenuto sanitario come previsto dalle declaratorie professionali. In tale ipotesi, considerato che l'esperienza professionale, maturata in qualità di dirigente seppur in aree contrattuali diverse che attengono tuttavia al medesimo contenuto e area di conoscenza, si ritiene che la stessa possa essere utile per l'attribuzione dell'incarico.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Marco Rizzato
(F.to digitalmente)